

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2439

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PALLESCHI, LORETI, VENTURINI, FABBRI RICCARDO

Presentata il 5 giugno 1965

Divieto alle industrie di costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche di superare l'orario massimo di lavoro di 8 ore giornaliera o 48 ore settimanali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per i lavoratori edili italiani, in base all'ultimo contratto di lavoro stipulato il 6 dicembre 1963 e in vigore dal 1° gennaio 1964 tra i sindacati operai e l'associazione nazionale costruttori edili, è previsto un orario di lavoro di 45 ore settimanali (46 ore nel 1964): col precedente contratto del 1° gennaio 1960, stipulato il 24 luglio 1959, l'orario di lavoro era di 48 ore settimanali. Queste conquiste contrattuali dei lavoratori edili sono però limitate durante il periodo estivo, allorché essi sono sottoposti ad un ritmo di lavoro più intenso destinato a compensare le sospensioni dovute a cause stagionali, senza alcuna maggiorazione remunerativa.

Oggi però le moderne tecniche dell'edilizia, la sua industrializzazione, il lavoro a squadre hanno modificato radicalmente i metodi tradizionali di costruzione, determinando la stabilità di lavoro nell'arco di tempo del cantiere e rendendo limitatissime le sospensioni stagionali.

Ne consegue che il recupero del periodo di sospensione dovuto a cause stagionali, anche per le zone maggiormente esposte ai rigori invernali, possa avvenire nel limite stabilito dall'articolo 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, secondo cui l'orario massimo normale di lavoro non può eccedere le otto ore al giorno e le 48 ore settimanali di lavoro effettivo. Occorre tener conto che il contratto

di lavoro collettivo degli edili in vigore prevede 45 ore settimanali di lavoro effettivo, destinate ulteriormente a ridursi secondo una progressiva affermazione dei diritti dei lavoratori ed una necessaria armonizzazione con la legislazione degli altri paesi della Comunità economica europea, dove la settimana lavorativa è, in media, di circa 40 ore: il recupero del periodo di sospensione dovuto a cause stagionali potrà pertanto ottenersi, nei quattro mesi estivi, aggiungendo alle ore di lavoro stabilite nei contratti collettivi le ore da recuperare, senza superare in ogni caso il limite di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692.

È naturale che qualora, in tal modo, non fosse possibile recuperare integralmente la fase di sospensione, il lavoro eseguito oltre il limite di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, deve essere considerato lavoro straordinario per il quale il contratto collettivo, attualmente in vigore, prevede una percentuale di aumento del 27 per cento.

Le industrie di costruzione edilizie, stradali, ed idrauliche hanno sì la facoltà di superare, nei quattro mesi estivi, gli orari di lavoro fissati dai contratti collettivi al fine di compensare il periodo di stasi invernale, cioè in altri termini, possono essere fissati per quattro mesi annui orari di lavoro compensativi, ai fini della media annua, dei minori

orari fissati per gli altri mesi dell'anno, ma ciò nei limiti dell'articolo 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, con esclusione della facoltà di cui all'articolo 4 del regio decreto-legge 15 marzo 1923 e articolo 8 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955.

Ne consegue che alla tabella di cui al regio decreto 10 settembre 1923, n. 1927, è tolta la voce indicata nel n. 1: industrie di costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche.

Nell'attuale momento di crisi economica del settore edilizio — la quale, anche se superata in parte, non lascia prevedere un reimpiego di tutti gli edili già occupati negli ultimi anni — non appare logico e conveniente che, nel periodo estivo, i lavoratori occupati siano sottoposti ad un ritmo di lavoro superiore alla media annua ed al limite di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, senza maggiorazioni retributive, quando moltissimi altri restano disoc-

cupati, aggravando la situazione nel settore dell'occupazione.

Non bisogna trascurare inoltre che gli edili, per la caratteristica dell'industria edile che non ha una sede fissa, non abitano quasi mai nei pressi del luogo di lavoro. Se alle ore di attività lavorativa giornaliera si aggiungono altre cinque o sei ore di trasporto, al lavoratore restano sì e no otto ore al giorno da dividere tra la famiglia ed il riposo, senza contare il tempo che un membro di una comunità democratica e progredita dovrebbe avere a disposizione per l'attività politica, di svago, d'informazione, di evoluzione culturale.

Appare quindi la necessità di una pronta approvazione della proposta di legge in esame per permettere alla categoria degli edili di godere delle conquiste contrattuali raggiunte che non da tutti i datori di lavoro — occorre riconoscerlo — si tenta di distorcere.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le industrie di costruzione edilizie, stradali ed idrauliche non possono avvalersi della facoltà di superare l'orario massimo normale di lavoro di otto ore giornaliere o di 48 ore settimanali di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, anche quando ricorra l'esigenza di recuperare il periodo di sospensione dovuto a cause stagionali.

ART. 2.

Qualora l'orario medio annuale, stabilito nei contratti collettivi o individuali, sia inferiore a otto ore giornaliere o 48 ore settimanali, le industrie di costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche, potranno superarlo entro i limiti di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, per la durata di quattro mesi all'anno.

ART. 3.

Alla tabella di cui al regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957, indicante le lavorazioni per le quali, per necessità imposte da esigenze tecniche o stagionali, è consentita la facoltà di superare le otto ore giornaliere o le 48 ore settimanali per i periodi per ciascuna industria determinati, è tolta la voce: industrie di costruzioni edilizie stradali ed idrauliche (per il personale addetto ai lavori all'aperto).